

Reggio Emilia, data firma digitale

Trasmissione con PEC

Spett.le **Ing. Alex IEMMI**,  
Via Petrolini, 14  
42122 Reggio Emilia

pec: alex.iemmi@ingpec.eu

**OGGETTO: Contratto di affidamento estensione del servizio tecnico di “COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE” (D.Lgs. 81/2008) PE R “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO ANNO 2023 PER LA DURATA MASSIMA DI 4 ANNI”.**

**(CUP n. C27H18002530006 - CIG n. 9850787697)**

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n° 388, del 04.05.2023, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ad “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO ANNO 2023 PER LA DURATA MASSIMA DI 4 ANNI”, concludente nell'importo netto di € 5.380.000,00;
- l'Accordo Quadro sarà in vigore fino all'esaurimento dell'importo contrattuale, e, qualora non venga esaurita tutta la capienza, per la durata massima di quattro anni, ex art. 54, comma 1 del Codice; l'inizio dello stesso è previsto il 01/07/2023 o dalla data dell'affidamento del servizio e per una durata temporale di quattro anni. L'amministrazione si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett.a) del DL 76/2020, convertito nella legge 120/2020;
- con determinazione dirigenziale n. 589 del 26/06/2023 si è provveduto ad affidare l'espletamento del servizio in oggetto, per l'importo netto di € 23.800,00 a cui vanno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 4% e l'IVA al 22%, corrispondente all'importo complessivo lordo di € 30.197,44;
- con decreto del Presidente n. 174 del 25.09.2024, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, con aumento della spesa complessiva degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO – ANNO 2023 PER LA DURATA MASSIMA DI 4 ANNI, che conclude con un importo netto dei lavori di € 2.230.000,00, inferiore al limite di cui art. 106, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 (modifica contrattuale di importo inferiore al 50% dell'importo di contratto) e sino alla concorrenza complessiva netta di € 7.610.000,00 che lorda ammonta a € 9.794.500,00;
- con determina dirigenziale n. 796 del 30.09.2024, è stata approvata una perizia di variante e

suppletiva, con aumento della spesa complessiva degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO – ANNO 2023 PER LA DURATA MASSIMA DI 4 ANNI, che conclude con un importo netto dei lavori di € 2.230.000,00, inferiore al limite di cui art. 106, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 (modifica contrattuale di importo inferiore al 50% dell'importo di contratto) e sino alla concorrenza complessiva netta di € 7.610.000,00 che lorda ammonta a € 9.794.500,00;

- la necessità di procedere con urgenza alla realizzazione degli interventi previsti nella citata perizia di variante, rende scarsamente praticabile il ricorso ad una nuova procedura di selezione, tenuto anche conto della opportunità di disporre di un unico coordinatore della sicurezza all'interno dei lavori dell'accordo quadro;
- in relazione all'importo netto già affidato di € 23.800,00 (riferito ad un importo lavori pari a € 5.380.000,00) può ritenersi congrua un'estensione diretta per un importo determinato in ragione proporzionale al maggior importo dei lavori (€ 2.230.000,00), ovvero pari ad un netto di € 8.796,12;
- la presente vale come documento contrattuale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, va sottoscritta in modalità elettronica e restituita allo scrivente Ente entro **tre giorni** dal ricevimento

### *TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO*

Tra la Provincia di Reggio Emilia, con sede in corso Garibaldi 59, rappresentata dall'Ing. Valerio Bussei, sottoscrittore del presente atto e l'ing. Alex Lemmi C.F. MMILXA72A094H223R e P.I. 02125180352 in qualità di libero professionista con studio in Via Petrolini n.14 a Reggio Emilia, **soggetto che espletterà il servizio e sottoscrittore del presente atto**, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia al n. 1338 di seguito denominato "professionista";

### *SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE INTEGRAZIONE CONTRATTUALE*

#### **ART. 1 - OGGETTO DELL'ESTENSIONE DEL SERVIZIO TECNICO**

La Provincia conferisce al professionista l' ESTENSIONE DEL SERVIZIO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (artt. 91 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), per gli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO ANNO 2023 PER LA DURATA MASSIMA DI 4 ANNI"

Il coordinamento per la sicurezza, da svolgersi in qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.), risulta regolamentato dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (in particolare dall'Art. 92).

#### **ART. 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

L'estensione del servizio tecnico dovrà essere svolta con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e dei regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto con particolare riferimento alle norme relative alle OO.PP. ed al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ed al Capitolato Speciale d'Appalto.

Gli interventi di coordinamento per la sicurezza, da svolgersi in qualità di C.S.E., saranno prestati per garantire lo svolgimento delle attività regolamentate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (in particolare l'art. 92).

Sono richiesti almeno 1 intervento settimanale, per ogni cantiere presente all'interno dell'accordo quadro 2023-2025, di verifica diretta in cantiere degli aspetti riguardanti gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro (nel rispetto di quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nei piani operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici) e comunque in corrispondenza di particolari lavorazioni, nonché la conduzione e verbalizzazione delle riunioni di coordinamento.

I controlli e le verifiche di cui sopra dovranno essere gestite dal suddetto professionista mediante procedure specifiche da concordarsi con il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), la Direzione Lavori (D.L.) e le singole imprese prima dell'affidamento dei singoli lavori.

Dette procedure dovranno regolamentare in modo specifico gli ingressi al cantiere di imprese e di lavoratori con particolare attenzione all'utilizzo di attrezzature impianti e quant'altro presente sul luogo di lavoro.

Al termine di ogni sopralluogo di verifica e/o riunione di coordinamento dovranno altresì essere redatti appositi verbali, debitamente firmati dal professionista, o da suo collaboratore, e dall'impresa esecutrice.

Il professionista si assume la piena ed incondizionata responsabilità civile e penale dell'operato dei propri amministratori e collaboratori.

Il professionista si assume l'impegno di eseguire l'estensione del servizio tecnico nel rispetto del principio della buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni, alla cui esecuzione si è obbligata, osservando i criteri di correttezza e ad adempiere esattamente alle obbligazioni dedotte nel presente atto.

In particolare il professionista dovrà:

1. Riferire tempestivamente al R.U.P. ed alla D.L. ogni fatto od aspetto di interesse della sicurezza in cantiere, concordando con i medesimi i provvedimenti da assumere;
2. verificare, all'inizio dei lavori la presenza della seguente documentazione, se ritenuta necessaria:
  - ✓ Piano di sicurezza, predisposto in sede di progettazione esecutiva, firmato per accettazione dal professionista il quale potrà proporre eventuali modifiche e/o integrazioni, norme particolari e aggiornamenti periodici;
  - ✓ Generalità e residenza del rappresentante legale per ogni impresa ed il relativo numero di codice fiscale;
  - ✓ Dichiarazione di delega sostitutiva da parte del rappresentante legale per ogni impresa, in caso di sua assenza, per rapportarsi e colloquiare col suo sostituto;
  - ✓ Copia iscrizione alla CCIAA per ogni impresa;
  - ✓ Certificati regolarità contributiva INPS per ogni impresa;
  - ✓ Certificati regolarità contributiva INAIL per ogni impresa;
  - ✓ Copia dell'eventuale iscrizione cassa edile per ogni impresa;
  - ✓ Copia del registro infortuni per ogni impresa;
  - ✓ Copia del libro matricola dipendenti per ogni impresa;
  - ✓ Copia della valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
  - ✓ Copia della valutazione del rumore;
  - ✓ Copia del registro delle visite e degli accertamenti sanitari periodici per ogni impresa;
  - ✓ Copia dei Tesserini di vaccinazione antitetanica per ogni impresa;
  - ✓ Certificati di idoneità, ove siano presenti lavoratori minorenni, per ogni impresa;
  - ✓ Copia di denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;
  - ✓ Verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto omologazione degli apparecchi di sollevamento;
  - ✓ Verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;
  - ✓ Eventuale dichiarazione di stabilità degli impianti di betonaggio;
  - ✓ Copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi;
  - ✓ Eventuale disegno del ponteggio firmato da responsabile di cantiere per ponteggi montati secondo schemi tipo;
  - ✓ Eventuale progetto del ponteggio di tecnico abilitato per ponteggi diversi da schemi tipo o altezze superiori a 20 mt.;
  - ✓ Dichiarazione di conformità L. 46/90 per impianto elettrico di cantiere;
  - ✓ Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 mt. dalle linee stesse;
  - ✓ Scheda di denuncia (Modello B) degli impianti di messa a terra inoltrata all'ISPESL competente per territorio;
  - ✓ Libretto dei recipienti in pressione aventi capacità superiore a 25 lt.;
  - ✓ Verbali di ispezione e/o verifica rilasciati dal personale preposto all'attività di vigilanza e controllo;
  - ✓ Copia dei libretti di uso e manutenzione o dichiarazione sostitutiva del titolare di conformità alle norme di sicurezza vigenti di tutte le macchine e attrezzature e della prevista verifica e manutenzione;

- ✓ Dichiarazione del datore di lavoro di aver svolto gli adempimenti previsti dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., relativi alla formazione specifica dei lavoratori;
  - ✓ Dichiarazione del datore di lavoro di aver fornito ai propri lavoratori tutti i DPI necessari allo svolgimento delle specifiche mansioni;
  - ✓ Nominativi componenti squadra di emergenza;
  - ✓ Verificare il possesso della patente a punti, nel caso si rientri in tale fattispecie.
3. Entro 10 giorni dall'aggiudicazione dei lavori o dalla formalizzazione dell'estensione del servizio, trasmettere all'impresa esecutrice, se necessario, il piano di sicurezza con prova dell'avvenuto ricevimento, unitamente all'invito esplicito alla stessa impresa a presentare eventuali proposte integrative:
    - a.1) che essa ritenga possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, ai sensi dell'art.100, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
    - a.2) per adeguare i contenuti del piano di sicurezza alle tecnologie proprie dell'impresa;
    - a.3) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
  4. Il C.S.E. acquisirà dalle imprese esecutrici il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché tutte le altre documentazioni previste dal Piano di sicurezza e dalle procedure concordate preventivamente con il R.U.P.
  5. In nessun caso le proposte di cui alle lettere a.1) ed a.2) del precedente punto 2 del presente articolo, possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o dei costi per gli oneri di sicurezza come già determinati. Qualora le proposte di cui al comma 1, lettera a), punto a.3), comportino un incremento dei costi, il C.S.E. deve immediatamente darne notizia al R.U.P., motivando adeguatamente sulle circostanze e le cause della loro mancata previsione in sede di redazione del piano di sicurezza. L'eventuale rifiuto motivato del committente all'adeguamento parziale o totale dei costi e, in ogni caso, la soluzione imposta circa le proposte di modifica del piano, devono risultare da atti scritti che il C.S.E. deve trasmettere all'impresa e conservare unitamente al piano di sicurezza.
  6. Verificare, con azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (art. 92, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
  7. Verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art.100, del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza (art. 92, comma 1, lett. b, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
  8. Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione (art. 92, comma 1, lett. c, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
  9. Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere (art. 92, comma 1, lett. d, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
  10. Segnalare al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, del D.Lgs. 81/2008, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
  11. Sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (art. 92, comma 1, lett. f, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
  12. Adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 92 comma 1).

13. Redigere con periodicità mensile un rapportino sull'attività svolta, da rassegnare al R.U.P. entro il giorno 5 del mese successivo.

### **ART. 3 - ATTIVITA' DI COLLABORATORI O CONSULENTI DEL PROFESSIONISTA**

In relazione alla tipologia degli interventi, ed alla tempistica di esecuzione, sarà cura e onere del professionista garantire una presenza in cantiere della figura di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.), anche eventualmente mediante un suo sostituto debitamente qualificato.

Il Professionista è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di tecnici di fiducia da lui nominati.

Questi ultimi collaboreranno con il Professionista nel verificare l'esecuzione dei lavori da eseguire in conformità delle normative e prescrizioni vigenti in materia di sicurezza sui cantieri.

I collaboratori rispondono quindi della loro attività direttamente al Professionista, il quale provvederà direttamente al loro compenso, senza alcun aggravio od onere aggiuntivo per la Provincia.

### **ART. 4 - DURATA, TEMPI E ULTERIORI MODALITA' DELLE PRESTAZIONI**

L'estensione del servizio tecnico, come sopra definito, viene conferito con effetto a decorrere dalla lettera di affidamento dell'estensione del servizio stesso e fino al termine dei lavori. Alla predetta data il presente contratto si intenderà automaticamente concluso, senza la necessità di ulteriore comunicazione al proposito e senza alcun preavviso.

In considerazione delle vigenti disposizioni normative, potrà rendersi necessario, in futuro, modificare detto contratto in tutto o in parte, cederlo in seguito a provvedimenti legislativi che comportino il riordino delle Province e la redistribuzione delle relative competenze, tutto ciò senza che il professionista possa vantare nei confronti dell'Ente, alcunché per danno emergente o lucro cessante.

### **ART. 5 - PENALI**

Ogni giorno naturale e consecutivo oltre i termini sopra stabiliti nella consegna dei singoli atti affidati al C.S.E. comporta una penale pari all'1‰ del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare ognuno degli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la responsabilità del C.S.E. per eventuali maggiori danni subiti dal committente, purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

Il committente ha facoltà di applicare altre penali fino ad un importo pari all'1‰ del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo, in caso di inadempienza da parte del C.S.E. Prima di applicare tali penali, la D.L. ha l'obbligo di contestare per iscritto le inadempienze, lasciando la possibilità al C.S.E. di presentare le proprie osservazioni entro 3 giorni. Nel caso che tali osservazioni non siano ritenute giustificate, il Responsabile del Procedimento comunica la penale fissando l'importo della stessa in relazione alla gravità dell'inadempimento.

### **ART. 6 - ONORARI E MODALITA' DI PAGAMENTO ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX L. 136/2010**

1. Il compenso professionale per il servizio di C.S.E. ai sensi di legge, è valutato in netti € 23.800,00 più € 8.796,12 per la presente estensione, determinato in analogia a quanto offerto per l'incarico iniziale, che porta l'importo complessivo dell'affidamento a netti € 32.596,12, corrispondenti a lordi € 41.357,96 (compreso contributo previdenziale 4% e IVA 22%), evidenziando che l'effettivo e complessivo compenso erogato, in caso di mancato raggiungimento dell'importo massimo dei lavori (€ 5.380.000,00 + € 2.230.000,00 = € 7.610.000,00 al netto del ribasso d'asta), verrà determinato in relazione al raffronto proporzionale tra la sommatoria degli importi dei singoli e distinti interventi approvati ed affidati col citato "accordo quadro" e l'importo massimo medesimo (€ 5.380.000,00 + € 2.230.000,00 = € 7.610.000,00 al netto del ribasso d'asta).

Pertanto ed in ogni caso, il compenso spettante per ogni singolo e distinto intervento viene determinato con la seguente espressione:

$$CS = CO \times SI / 7.610.000,00$$

dove:

CS = Compenso Spettante per ogni singolo intervento;

CO = Compenso Offerto in relazione alla prestazione complessiva posta a base di gara;

SI = Importo Singolo Intervento approvato e affidato nell'ambito dell'Accordo Quadro.

Gli onorari e competenze professionali, verranno erogati **per ogni singolo e distinto intervento**, in un'unica soluzione, dietro presentazione di regolare fattura, di data successiva all'emissione del certificato di regolare esecuzione, afferente allo stesso singolo intervento.

I pagamenti dovranno avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture da parte della Provincia.

2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, il compenso sopra indicato è fisso, vincolante e onnicomprensivo e risponde al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'art. 2233, 2° comma, del Codice Civile. ed è, inoltre da intendersi forfetario ed onnicomprensivo anche di eventuali perizie di variante che si rendessero necessarie nel corso dei lavori.
3. L'importo di cui al comma 1, comprensivo di onorari e spese, tiene conto in particolare della distanza del cantiere rispetto allo studio del C.S.E. e dell'ubicazione dello stesso cantiere, delle eventuali collaborazioni e dei trasferimenti effettuati per l'espletamento del servizio.
4. Il corrispettivo sopra stabilito deve essere maggiorato del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
5. Il committente/responsabile dei lavori è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra il professionista e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con specializzazione professionale delle cui prestazioni lo C.S.E. intenda o debba avvalersi.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010, il professionista ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale, intestato al professionista stesso: Istituto Bancario CREDITO EMILIANO – Agenzia di Villa Rivalta - Codice IBAN IT12M0303212806010000091641

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010 e s.m.i.). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara – CIG: 9850787697, e Codice Unico di Progetto CUP: C27H18002530006

E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, il professionista, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

#### **ART. 7 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE**

- Il professionista assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, per la parte di competenza e di quelle discendenti dal presente contratto, ferme restando le responsabilità proprie del R.U.P.
- Il professionista ha depositato presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti il servizio, ivi compresi i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo/esecutivo che abbiano determinato per la stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, rilasciata dalla AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia numero polizza ICIP008103 in data 31/03/2023 con efficacia fino all'ultimazione delle prestazioni e per un massimale unico complessivo di € 3.000.000,00.
- A seguito dell'ulteriore sconto di € 75,00 offerto, calcolato sulla base dell'ulteriore sconto in sede di offerta rapportato all'importo di estensione, la Provincia si è avvalsa della facoltà di non chiedere la

garanzia per la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

- Qualora derivino danni o sanzioni al R.U.P., per cause che siano direttamente ascrivibili alla non corretta esecuzione del servizio assegnato, il committente potrà rivalersi sul professionista per i danni o le sanzioni subiti.
- In caso di inadempienze contrattuali, la Provincia avrà diritto di rivalersi sulla cauzione e il Professionista dovrà reintegrarla nei termini che saranno prefissati qualora la Provincia avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

#### **ART. 8 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

E' facoltà del committente/responsabile dei lavori revocare l'estensione del servizio tecnico al C.S.E. e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso C.S.E..

Se la revoca non avviene per colpa imputabile al professionista, trova applicazione l'articolo 2237 del Codice Civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca del servizio, entro il termine di 30 gg. dall'avvenuta richiesta da parte del C.S.P., oltre all'eventuale maggior compenso calcolato con riferimento alla normativa o alle tariffe professionali. Se la revoca avviene per colpa imputabile al professionista, dal compenso calcolato come sopra, al netto del maggior compenso per servizio parziale, dovranno essere dedotti i risarcimenti per i danni procurati alla Provincia. E' facoltà del C.S.E. rinunciare all'estensione del servizio tecnico e rescindere anticipatamente il contratto, purché con comunicazione scritta, con adeguata motivazione e con almeno 10 giorni di preavviso, previo pagamento di una penale di € 1.000,00; la rinuncia al servizio e la rescissione del contratto, sempre con comunicazione scritta, possono avere effetto immediato e senza il pagamento della penale quando la motivazione è data da comportamenti od omissioni pregiudizievoli ovvero gravi inadempienze da parte del committente/responsabile dei lavori, tali da compromettere, impedire o limitare le prestazioni e le competenze del C.S.E.. Per ogni altra evenienza non prevista dal presente disciplinare trovano applicazione le norme sulla tariffa professionale regolanti le ipotesi di interruzione del servizio e, in via sussidiaria, le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Il committente/responsabile dei lavori è autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal C.S.E. nell'espletamento del proprio servizio, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

Il professionista con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con decreto presidenziale n. 116 dell'19/07/2021. A tal fine si dà atto che l'amministrazione ha informato il professionista che sul sito dell'Amministrazione Provinciale è pubblicato il codice di comportamento al seguente indirizzo: <https://www.provincia.re.it/amm-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-di-comportamento/>

Il professionista si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte del professionista degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia approvato con decreto presidenziale n. 116 dell'19/07/2021, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

L'amministrazione verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI**

E' vietata la cessione del presente contratto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto s'intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni in materia e in particolare, per effetto di quanto specificato in premessa, le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e nel D.Lgs 50/2016, nonché nelle Linee Guida emanate da ANAC.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. il professionista dichiara di espressamente approvare ed accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:

- Art. 5 Penali;
- Art. 6 - (obblighi di tracciabilità - L. 136/2010 e ss.mm. e ii);
- Art. 8 - Recesso, risoluzione del contratto;

Il presente atto viene sottoscritto mediante firma digitale. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, in Reggio Emilia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

La presente vale come documento contrattuale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., va sottoscritta in modalità elettronica e restituita allo scrivente Ente entro tre giorni dal ricevimento.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA:

IL DIRIGENTE  
f.to ing.Valerio BUSSEI

IL PROFESSIONISTA:

f.to ing. Alex Lemmi

*Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

*“(da sottoscrivere in caso di stampa)”*

*Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....*

*Reggio Emilia, li..... Qualifica e firma .....*”